

Deliberazione del Consiglio regionale 27 luglio 2012, n. 184-30762

Atto di indirizzo e criteri per la programmazione e la definizione del piano regionale di dimensionamento delle Autonomie scolastiche piemontesi e per la programmazione dell'offerta formativa per l'a.s. 2013/2014. Modifiche ed integrazioni alla deliberazione del Consiglio regionale 25 ottobre 2011, n. 135-40984.

(omissis)

Tale deliberazione, nel testo che segue, è posta in votazione per appello nominale, mediante procedimento elettronico (*allegato conservato agli atti*). L'esito della votazione è il seguente:

Presenti	n. 35 Consiglieri
Votanti	n. 34 Consiglieri
Hanno votato sì	n. 34 Consiglieri
Non ha partecipato alla votazione	n. 1 Consigliere
Il Consiglio approva	

Il Consiglio regionale

visto l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), che prevede la delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali;

visto l'articolo 137 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), che prevede l'affidamento allo Stato dei compiti e delle funzioni concernenti i criteri ed i parametri per l'organizzazione della rete scolastica; all'articolo 138 l'individuazione delle funzioni amministrative da delegare alle regioni e all'articolo 139 l'attribuzione alle province ed ai comuni di alcune funzioni in materia di istruzione;

visto l'articolo 64, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività), convertito in legge dall'articolo 1, comma 1, legge 6 agosto 2008, n. 133;

visto lo Schema di Piano programmatico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, emanato il 1° ottobre 2008, riguardante interventi volti alla razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumenti del sistema scolastico;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233 (Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti);

visto il decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331 (Disposizioni concernenti la riorganizzazione della rete scolastica, la formazione delle classi e la determinazione degli organici del personale della scuola);

visto l'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 (Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), che abroga l'articolo 3 del DPR 233/1998 e i titoli II, III e IV del decreto ministeriale 331/1998;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 (Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133);

visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 (Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133);

visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 (Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133);

visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 (Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133);

considerato che il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111 (Disposizioni vigenti per stabilizzazione finanziaria), all'articolo 19, recante "Razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica", prevede, in particolare al comma 4, che la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di 1° grado siano aggregate in istituti comprensivi, con la conseguente soppressione delle Autonomie scolastiche, costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di 1° grado, e che detti Istituti comprensivi per acquisire autonomia debbano essere costituiti con almeno 1.000 alunni, con la deroga a 500 alunni per i comuni montani;

vista la legge regionale 29 giugno 2007, n. 15 (Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni del Piemonte) e la deliberazione della Giunta regionale 21 novembre 2008, n. 1-10104 (Legge regionale n. 15 del 29 giugno 2007 e s.m.i.: "Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni del Piemonte" - Criteri per l'assegnazione di risorse finanziarie relative all'anno 2008);

vista la legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa) e la deliberazione del Consiglio regionale 29 dicembre 2011, n. 142-50340 (L.r. 28/2007, art. 27. Piano triennale di interventi in materia di istruzione, diritto allo studio e libera scelta educativa per gli anni 2012-2014);

vista la deliberazione del Consiglio regionale 25 ottobre 2011, n. 135-40984 (Atto di indirizzo e criteri per la programmazione e la definizione del piano regionale di dimensionamento delle Autonomie scolastiche piemontesi e per la programmazione dell'offerta formativa per l'a.s. 2012/2013 e successivi);

considerato che, successivamente a tale deliberazione sono intervenute modificazioni al quadro normativo di riferimento, in particolare:

- la legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2012), che all'articolo 4, comma 69 ha disposto la modifica dell'articolo 19, comma 5 della legge n. 111/2008, stabilendo di elevare il numero minimo degli alunni per autonomia scolastica ad almeno 600, 400 nei comuni montani, ed al comma 70 ha inserito un comma 5 bis all'articolo 19, comma 5 della legge n. 111/2011, stabilendo che alle autonomie sottodimensionate sopra indicate non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali ed amministrativi;

considerato che la sentenza della Corte Costituzionale 2 luglio 2009, n. 200 richiama la competenza esclusiva delle regioni in materia di dimensionamento della rete scolastica;

considerato che la sentenza della Corte Costituzionale 21 marzo 2011, n. 92 dichiara illegittimi i commi 4 e 6 dell'articolo 2 del DPR 89/2009 e stabilisce che l'istituzione di nuove scuole e nuove sezioni di scuola dell'infanzia e la possibilità di accogliere i bambini tra i due ed i tre anni nelle sezioni di infanzia dei piccoli comuni non siano di competenza dello Stato;

considerata la sentenza della Corte Costituzionale 4 giugno 2012, n. 147, che ha stabilito l'illegittimità dell'articolo 19, comma 4 della legge n. 111/2011, in quanto materia di competenza delle regioni;

ritenuto opportuno, per quanto sopra esposto, procedere per l'anno scolastico 2013/2014 alla modifica dell'atto di indirizzo per la definizione del piano regionale di dimensionamento delle Autonomie scolastiche piemontesi e per la programmazione dell'offerta formativa per l'a.s. 2012/2013 e successivi, fermo restando il piano regionale di dimensionamento della rete scolastica per l'a.s. 2012/2013, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2011, n. 29-3217 (Approvazione del piano di revisione del dimensionamento delle istituzioni scolastiche statali per l'anno scolastico 2012-2013) e con deliberazione della Giunta regionale del 21 febbraio 2012, n. 12-3443 (Integrazione e rettifica alla D.G.R. n. 29-3217 del 30/11/2011 di approvazione del piano di revisione del dimensionamento delle istituzioni scolastiche statali per l'anno scolastico 2012/2013);

ritenuto, per chiarezza espositiva, di approvare due allegati, parti integrante alla presente deliberazione, contenenti il primo le proposte di modifica all'atto di indirizzo (allegato A) ed il secondo la proposta dell'atto di indirizzo riformulato con le modifiche incorporate (allegato B);

convocato in data 18 giugno 2012 il tavolo di confronto tra la Regione, le province e l'Ufficio scolastico regionale previsto dalla deliberazione della Giunta regionale 18 ottobre 2011, n. 18-2747;

sentita la Conferenza regionale per il diritto allo studio e la libera scelta educativa, così come previsto dall'articolo 26 della l.r. 28/2007 in data 2 luglio 2012;

vista la deliberazione della Giunta regionale 2 luglio 2012, n. 11-4068 e preso atto delle motivazioni in essa addotte;

acquisito il parere favorevole della VI commissione consiliare permanente, espresso in data 4 luglio 2012

delibera

di approvare le modifiche per l'anno scolastico 2013/2014 dell'atto di indirizzo per la programmazione e la definizione del piano regionale di dimensionamento delle Autonomie scolastiche piemontesi e per la programmazione dell'offerta formativa per l'a.s. 2012/2013 e successivi, di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 25 ottobre 2011, n. 135-40984, contenute nell'allegato A parte integrante della presente deliberazione;

di dare atto che il testo coordinato dell'atto di indirizzo così modificato é contenuto nell'allegato B alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante;

di stabilire che l'atto di indirizzo, così riformulato per l'a.s. 2013/2014, sarà ufficialmente trasmesso dalla Giunta regionale alle amministrazioni provinciali piemontesi per la redazione dei piani provinciali di dimensionamento scolastico per l'a.s. 2013/2014;

di stabilire che le proposte dei piani provinciali per l'a.s. 2013/2014 dovranno pervenire all'amministrazione regionale entro il 15 novembre 2012;

di demandare alla Giunta regionale, su motivata istanza delle province, la concessione di eventuali proroghe al termine di cui sopra;

di demandare alla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, l'approvazione, sulla base dei criteri adottati con il presente atto, del piano regionale di dimensionamento delle Autonomie scolastiche piemontesi per l'a.s. 2013/2014 entro il 31 dicembre 2012.

(omissis)

Allegato

Modifiche all'atto di indirizzo e criteri per la programmazione e la definizione del piano regionale di dimensionamento delle Autonomie scolastiche piemontesi e per la programmazione dell'offerta formativa per l'a.s. 2012/2013 e successivi.

Nel Titolo: l'a.s. 2012/2013 e successivi e sostituito da "a.s. 2013/2014".

1) Premessa: al fondo della premessa sono aggiunti i seguenti paragrafi:

La Regione Piemonte ha adottato con deliberazione del Consiglio regionale n. 135-40984 del 25 ottobre 2011 un atto di indirizzo che ha definito un piano triennale per il dimensionamento della rete scolastica delle istituzioni scolastiche del Piemonte per gli anni scolastici 2012/2013 e successivi.

Sono poi intervenute modificazioni del quadro normativo di riferimento, in particolare l'articolo 4, commi 69 e 70 della legge 183/2011 e soprattutto la sentenza della Corte Costituzionale n. 147 del 4 giugno 2012.

La sentenza della Corte Costituzionale n. 147 del 4 giugno 2012 ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 19, comma 4 del decreto legge n. 98/1998, convertito in legge n. 111/2011, in ordine alla soppressione delle istituzioni scolastiche autonome costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di 1° grado, attraverso l'aggregazione in istituti comprensivi che per acquisire l'autonomia devono essere costituiti con almeno 1000 alunni.

2) Quadro normativo di riferimento: al fondo sono aggiunti i seguenti paragrafi:

- legge 183/2011, articolo ,4 commi 69 e 70: istituzioni scolastiche sottodimensionate;

- sentenza della Corte Costituzionale n. 147 del 4 giugno 2012, che ha dichiarato illegittimo l'articolo 19, comma 4 del decreto legge 98/2011, convertito con modificazioni dalla legge 111/2011.

3.1) Autonomie scolastiche formate da scuole del II ciclo - scuole secondarie di 2° grado: il numero 500 è sostituito dal numero 600; nelle deroghe il numero 300 è sostituito dal numero 400.

3.2) Autonomie scolastiche formate da scuole del I ciclo – scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di 1° grado.

Il precedente testo è sostituito dal seguente:

La Regione ritiene che l'istituto comprensivo costituisca il modello organizzativo vincente per le istituzioni scolastiche del primo ciclo dell'istruzione, in considerazione del valore aggiunto costituito dalla continuità didattica che viene offerta agli alunni; si ritiene pertanto di dare indicazione in ordine all'aggregazione delle attuali istituzioni scolastiche costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di 1° grado in istituti comprensivi; tali istituti dovranno essere costituiti in modo che, a livello provinciale, la media degli iscritti risulti tendente a 1000 per istituto.

E' comunque fatto salvo il numero minimo di 600 alunni indicato nel precedente paragrafo 3.1 e le conseguenti deroghe per le istituzioni scolastiche site nei comuni dichiarati montani, dove il numero minimo degli alunni è ridotto a 400.

I nuovi istituti comprensivi dovranno avere una composizione degli alunni equilibrata rispetto ai singoli ordini di scuola e tendenzialmente il bacino di utenza coincidente.

3.2.1) Scuole dell'infanzia

Il terzo capoverso è sostituito dal seguente:

L'istituzione di nuove sezioni di scuola dell'infanzia per l'a.s. 2013/2014 verrà autorizzata dalla Regione, sulla base delle istanze che verranno presentate dai comuni e fino a concorrenza delle risorse umane assegnate e disponibili, secondo i sottoindicati criteri in ordine di priorità:

- comuni dove viene meno il servizio pubblico, salvo che lo stesso venga soppresso per volontà del comune; nel caso di scuole dell'infanzia gestite direttamente dai comuni si terrà conto delle specifiche programmazioni autorizzate dalla Regione;
- completamento di sezioni già funzionanti a orario ridotto nell'a.s. 2012/2013 e precedenti;
- scuole con allievi in lista di attesa in ordine decrescente rispetto alla lista medesima, con riserva del 30% dei posti ai comuni il cui territorio è montano secondo l'elenco dell'allegato A della l.r. 16/1999 e s.m.i., ai comuni a media e alta marginalità di cui alla l.r. 16/1999, ai comuni in situazione di marginalità di cui alle leggi regionali 16/1999 e 15/2007 sulla base delle richieste accoglibili; sarà prioritariamente assegnata una nuova sezione a tutte le scuole aventi diritto e solo successivamente ulteriori eventuali sezioni a scuole che ne abbiano richieste più di una e ne abbiano i requisiti, salvo specifiche programmazioni in sede locale autorizzate dalla Regione.

3.2.2.) Istituti comprensivi

Il paragrafo è abrogato.

7) Programmazione dell'offerta formativa

E' abrogato il seguente paragrafo: "gli indirizzi autorizzati ma non attivati dalle autonomie scolastiche non sono ritenuti come opzione automaticamente ripetibile della loro offerta formativa, pertanto non saranno automaticamente riconsiderati per l'a.s. 2012/2013 e se ne richiederà la cancellazione all'Ufficio scolastico regionale".

Il paragrafo precedente continua quindi con:

"di norma, nuovi indirizzi saranno autorizzati nei casi specifici di:

1. sostituzione di indirizzi effettivamente attivi nell'a.s. 2012/2013;
2. non saranno autorizzati indirizzi uguali per autonomie diverse site nello stesso ambito territoriale;
3. la richiesta di nuovi indirizzi dovrà essere supportata dalla disponibilità di spazi sufficienti a garantire la qualità dell'attività didattica e il pieno rispetto della sicurezza, sia a livello di edificio che di aule.

Deroghe:

- nei casi in cui ci sia una concreta previsione di un consistente aumento delle iscrizioni per l'anno scolastico successivo opportunamente documentato; in questi casi l'attivazione del nuovo indirizzo è subordinata al raggiungimento del numero minimo di alunni previsto dalla normativa vigente in materia di formazione delle classi;
- sarà inoltre possibile riconoscere ad autonomie scolastiche nuovi indirizzi, anche se già attivi sul territorio presso istituzioni scolastiche che non riescono a soddisfare tutte le richieste degli allievi, avendo saturato tutti i locali disponibili; in tal modo si contribuirà a rendere l'offerta formativa più efficace e rispondente alle richieste del territorio."

8) Nel titolo è sostituito il riferimento all'a.s. 2012/2013 e successivi con a.s. 2013/2014

Atto di indirizzo e criteri per la programmazione e la definizione del piano regionale di dimensionamento delle Autonomie scolastiche piemontesi e per la programmazione dell'offerta formativa per l'a.s. 2013/2014.

1) Premessa

La scuola pubblica in questi ultimi anni è stata oggetto di un significativo intervento di riorganizzazione delle risorse umane e strumentali.

Il nuovo quadro normativo e diverse sentenze della Corte Costituzionale sugli snodi più importanti del sistema dell'istruzione con particolare riferimento ai trasferimenti di funzioni dallo Stato alle regioni richiedono nuovi criteri ed un nuovo atto di indirizzo per la programmazione e la definizione del piano regionale di dimensionamento delle Autonomie scolastiche e per la programmazione dell'offerta formativa per l'a.s. 2012/2013.

L'azione oggetto del presente atto è di fondamentale importanza per la crescita culturale, sociale, economica della Regione per quanto attiene al processo in atto di riorganizzazione del sistema istruzione dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di 2° grado.

Al momento sta entrando a regime la riforma complessiva del II ciclo di istruzione che mira a riorganizzare e rinnovare l'offerta formativa, rendendola più snella ed efficace in funzione delle scelte dell'utenza.

Le regioni e le province sono chiamate a definire sul territorio una rete di servizi scolastici più efficace ed efficiente ed a progettare una distribuzione più equilibrata delle tipologie e degli indirizzi di scuola secondaria di 2° grado per meglio rispondere alle esigenze dell'utenza e del mondo produttivo con la conseguente eliminazione di sovrapposizione di alcuni percorsi formativi.

La Regione per una programmazione efficiente ed efficace sul territorio deve tenere conto e delle norme generali emanate dallo Stato e delle reali esigenze delle realtà locali – utenza e incremento lavorativo, imprenditoria e sviluppo aziendale - prevedendo misure volte a ridurre il disagio degli utenti; una efficace ed efficiente programmazione costruisce il futuro dei territori regionali.

La Regione, nel formulare i criteri per il dimensionamento scolastico in relazione alle deroghe per i plessi, ha tenuto conto delle reali esigenze delle realtà locali e del disagio di frequenza scolastica non solo dei comuni montani, ma anche di quei comuni classificati a marginalità alta/media/bassamoderata a seguito dello studio effettuato dall'IRES e approvato dalla Giunta regionale, ai sensi della l.r. 15/2007, con DGR n. 1-10104 del 21 novembre 2008, mentre non è applicabile in via analogica tale deroga della marginalità per il dimensionamento delle autonomie scolastiche, in considerazione dei vincoli previsti dalla citata legge n. 111/2011.

La Regione Piemonte ha adottato con deliberazione del Consiglio regionale n. 135-40984 del 25 ottobre 2011 un atto di indirizzo che ha definito un piano triennale per il dimensionamento della rete scolastica delle istituzioni scolastiche del Piemonte per gli anni scolastici 2012/2013 e successivi.

Sono poi intervenute modificazioni del quadro normativo di riferimento, in particolare l'articolo 4, comma 70 della legge n. 183/2011 e soprattutto la sentenza della Corte Costituzionale n. 147 del 4 giugno 2012.

La sentenza della Corte Costituzionale n. 147/2012 ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 19, comma 4 del decreto legge 98/2011 convertito in legge 111/2011, in ordine alla soppressione delle istituzioni scolastiche autonome costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di 1° grado, attraverso l'aggregazione in istituti comprensivi che per acquisire l'autonomia devono essere costituiti con almeno 1000 alunni;

2) *Quadro normativo di riferimento*

- legge 15 marzo 1997, n. 59, articolo 21 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa);
- decreto legislativo 31 marzo 2008, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)
 - articolo 137 affida allo Stato i compiti e le funzioni concernenti i criteri ed i parametri per l'organizzazione della rete scolastica - articolo 138 individua le funzioni amministrative da delegare alle Regioni - articolo 139 attribuisce alle province ed ai comuni alcune funzioni in materia di istruzione;
- decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività), articolo 64, comma 3, convertito in legge n. 133/2008, predisposizione piano programmatico di interventi e misure per un più razionale utilizzo delle risorse umane e degli strumenti disponibili ex articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri)
- Schema di Piano programmatico di interventi volti alla razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumenti del sistema scolastico (2008);
- decreto Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233 (Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59) abrogato l'articolo 3 - piani provinciali di dimensionamento - dal DPR n. 81/2009;
- decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331 (Disposizioni concernenti la riorganizzazione della rete scolastica, la formazione delle classi e la determinazione degli organici del personale della scuola), Titoli II, III, e IV – formazione classi, determinazione organici, ripartizione e assegnazione posti di sostegno - abrogati dal DPR n. 81/2009;
- decreto Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 (Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133);
- decreto Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 (Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133);
- decreto Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 (Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133);
- decreto Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 (Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133);

- decreto Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 (Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133);
- legge 15 luglio 2011, n. 111, conversione in legge del decreto legge n. 98/2011, (Disposizioni vigenti per stabilizzazione finanziaria), articolo 19 razionalizzazione spesa relativa a organizzazione scolastica;
- legge regionale 29 giugno 2007, n. 15 (Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni del Piemonte) e conseguente DGR n. 1-10104 del 21 novembre 2008 - comuni ad alta/media/bassa-moderata marginalità;
- legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa) e Piano triennale;
- sentenza Corte Costituzionale n. 200/2009 - le regioni hanno competenza esclusiva in materia di dimensionamento della rete scolastica;
- sentenza Corte Costituzionale n. 92/2011 - annulla i commi 4 e 6 (istituzione nuove scuole e nuove sezioni di scuola dell'infanzia, possibilità di accogliere i bambini tra i 2 ed i 3 anni nelle sezioni di infanzia dei piccoli comuni ...) dell'articolo 2 del DPR n. 89/2009 e stabilisce che detta competenza non è dello Stato – la competenza spetta quindi alle regioni nell'ambito del dimensionamento della rete scolastica;
- legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2012) articolo 4, commi 69 e 70, istituzioni scolastiche sottodimensionate;
- sentenza della Corte Costituzionale n. 14/2012 - ha dichiarato illegittimo l'articolo 19, comma 4 del decreto legge 98/2011 convertito con modificazione dalla legge n. 111/2011.

3) Indirizzi e criteri per il dimensionamento della rete scolastica

3.1 Autonomie scolastiche formate da scuole del II ciclo - scuole secondarie di 2° grado.

Per acquisire o mantenere l'autonomia le scuole secondarie di 2° grado devono avere un numero di alunni attualmente compreso tra i 600 ed i 900 tenendo conto del trend delle iscrizioni nel triennio precedente e delle previsioni del biennio successivo;

deroghe:

- i) per le istituzioni scolastiche site nei comuni dichiarati montani il numero minimo degli alunni è ridotto a 400;
- ii) per le istituzioni scolastiche insistenti in aree ad alta densità demografica con finalità formative che richiedono beni strutturali, laboratori ed officine di alto valore tecnologico o artistico può non essere applicato il parametro massimo (900 alunni).

3.2 Autonomie scolastiche formate da scuole del I ciclo - scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di 1° grado.

La Regione ritiene che l'istituto comprensivo costituisca il modello organizzativo vincente per le istituzioni scolastiche del I ciclo dell'istruzione, in considerazione del valore aggiunto costituito dalla continuità didattica che viene offerta agli alunni; si ritiene pertanto di dare indicazione in ordine all'aggregazione delle attuali istituzioni scolastiche costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di 1° grado in istituti comprensivi; tali istituti dovranno essere costituiti in modo che, a livello provinciale, la media degli iscritti risulti tendente a 1000 per istituto. E' comunque fatto salvo il numero minimo di 600 alunni indicato nel precedente paragrafo 3.1 e le conseguenti deroghe per le istituzioni scolastiche site nei comuni dichiarati montani, dove il numero minimo degli alunni è ridotto a 400.

I nuovi istituti comprensivi dovranno avere una composizione degli alunni equilibrata rispetto ai singoli ordini di scuola e tendenzialmente il bacino di utenza coincidente.

3.2.1 Scuole dell'infanzia

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 92 del 21 marzo 2011, ha definito in capo alla Regione la competenza in merito all'istituzione di nuove scuole dell'infanzia e di nuove sezioni, nonché la composizione di queste ultime ed ha annullato i commi 4 e 6 del DPR n. 89/2009; le nuove scuole e sezioni dell'infanzia pertanto rientrano a pieno diritto nelle competenze e procedure regionali del dimensionamento scolastico.

Le scuole dell'infanzia, come recita l'articolo 9 del DPR n. 81/2009, sono organizzate in modo da far confluire in sezioni distinte i bambini che seguono i diversi modelli di orario di funzionamento.

L'istituzione di nuove sezioni di scuola dell'infanzia per l'a.s. 2013/2014 verrà autorizzata dalla Regione, sulla base delle istanze che verranno presentate dai comuni e fino a concorrenza delle risorse umane assegnate e disponibili, secondo i sottoindicati criteri in ordine di priorità:

- comuni dove viene meno il servizio pubblico, salvo che lo stesso venga soppresso per volontà del comune; nel caso di scuole dell'infanzia gestite direttamente dai comuni si terrà conto delle specifiche programmazioni autorizzate dalla Regione;
- completamento di sezioni già funzionanti a orario ridotto nell'a.s. 2012/2013 e precedenti;
- scuole con allievi in lista di attesa in ordine decrescente rispetto alla lista medesima, con riserva del 30% dei posti ai comuni il cui territorio è montano secondo l'elenco dell'allegato A della l.r. n. 16/1999 e s.m.i., ai comuni a media e alta marginalità di cui alla l.r. n. 16/1999, ai comuni in situazione di marginalità di cui alla l.r. n. 16/1999 e l.r. n. 15/2007 sulla base delle richieste accoglibili; sarà prioritariamente assegnata una nuova sezione a tutte le scuole aventi diritto e solo successivamente ulteriori eventuali sezioni a scuole che ne abbiano richieste più di una e ne abbiano i requisiti, salvo specifiche programmazioni in sede locale autorizzate dalla Regione.

E' comunque garantita l'autorizzazione al funzionamento di nuove sezioni in tutte le province, ove sussista almeno una domanda ammissibile.

Eventuali modificazioni del numero delle sezioni autorizzate sui plessi, nell'ambito della stessa Autonomia scolastica, rientrano nei piani provinciali di dimensionamento scolastico.

4. *Punti di erogazione del servizio*

Punti di erogazione del servizio si intendono i plessi della scuola dell'infanzia, i plessi della scuola primaria, le sezioni staccate di scuola secondaria di 1° grado, le scuole coordinate, le sezioni staccate e le sezioni annesse o aggregate della scuola secondaria di 2° grado.

I parametri per la riorganizzazione dei punti di erogazione del servizio sono, di norma, i seguenti:

- i plessi di scuola dell'infanzia sono costituiti con almeno 20 bambini;
- i plessi di scuola primaria sono costituiti con almeno 35 alunni; nei centri urbani a più alta densità demografica è richiesta la presenza di almeno 2 corsi completi, ove le condizioni socio-economico-territoriali lo consentono;
- le sezioni staccate di scuola secondaria di 1° grado sono costituite, ove le condizioni socio-economico-territoriali lo consentono, in presenza di almeno 40 alunni;
- nelle scuole secondarie di 2° grado le scuole coordinate, le sezioni staccate, le sezioni annesse o aggregate nonché gli indirizzi di studio funzionanti nella medesima sede scolastica sono costituite con la previsione di un corso quinquennale.

Le deroghe per le scuole site in comuni montani e comuni ad alta/media/bassa-moderata marginalità di cui alla l.r. n. 15/2007 e alla deliberazione della Giunta regionale 21 novembre 2008, n. 1-10104 sono di norma le seguenti:

- i plessi di scuola dell'infanzia sono costituiti con almeno 10 bambini;
- i plessi di scuola primaria sono costituiti con almeno una classe di 10 bambini o una pluriclasse con minimo di 8 e massimo di 18 alunni;
- le sezioni staccate di scuola secondaria di 1° grado sono costituite con almeno 20 alunni.

Ai fini dell'eventuale soppressione di un plesso occorre considerare, oltre al dato numerico degli alunni, di cui sopra, anche la presenza di requisiti che permettono un facile accesso della popolazione studentesca a plessi secondo le condizioni di accesso relative alle distanze indicate:

- per le scuole dell'infanzia non più di km 5 da percorrere in non più di 15 minuti;
- per le scuole primarie da km 5 a km 9 da percorrere in non più di 20 minuti;
- per le scuole secondarie di 1° grado non più di km 10 da percorrere in non più di 30 minuti.

I plessi di scuola dell'infanzia, per quanto possibile, devono essere mantenuti nei territori attualmente sede di plesso.

5. *Formazione classi*

La formazione delle classi per i diversi ordini e gradi di scuole è regolamentata dal dpr n. 81/2009, Titolo II Capo II e III.

6. *Centri Provinciali Istruzione per gli Adulti (CPIA)*

La bozza di decreti di istituzione dei Centri Provinciali Istruzione per gli Adulti non è ancora stata approvata. Pertanto al momento la normativa di riferimento rimane il decreto ministeriale del 25 ottobre 2007. (Riorganizzazione dei centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti e dei corsi serali, in attuazione dell'articolo 1, comma 632, della L. 27 dicembre 2006, n. 296)

7. Programmazione dell'offerta formativa

La programmazione dell'offerta formativa è costituita dall'analisi delle necessità di conoscenza della società, dai bisogni formativi che ogni singolo territorio, anche in base alle sue peculiarità, richiede per il suo sviluppo; è quindi necessario armonizzare le esigenze educative personali alle specifiche esigenze formative necessarie allo sviluppo economico del territorio.

La razionalizzazione della programmazione dell'offerta formativa consiste nella strutturazione territoriale dei percorsi formativi in modo tale da assicurare la più ampia offerta e da eliminare ogni duplicazione su limitate porzioni di territorio, armonizzando il tutto con la realtà socio-economica territoriale e culturale e con l'offerta della formazione professionale; pertanto di norma, nuovi indirizzi saranno autorizzati nei casi specifici di:

1. sostituzione di indirizzi effettivamente attivi nell'a.s. 2012/2013;
2. non saranno autorizzati indirizzi uguali per autonomie diverse site nello stesso ambito territoriale;
3. la richiesta di nuovi indirizzi dovrà essere supportata dalla disponibilità di spazi sufficienti a garantire la qualità dell'attività didattica e il pieno rispetto della sicurezza, sia a livello di edificio che di aule.

Deroghe:

- nei casi in cui ci sia una concreta previsione di un consistente aumento delle iscrizioni per l'anno scolastico successivo opportunamente documentato; in questi casi l'attivazione del nuovo indirizzo è subordinata al raggiungimento del numero minimo di alunni previsto dalla normativa vigente in materia di formazione delle classi;
- sarà inoltre possibile riconoscere ad autonomie scolastiche nuovi indirizzi, anche se già attivi sul territorio presso istituzioni scolastiche che non riescono a soddisfare tutte le richieste degli allievi, avendo saturato tutti i locali disponibili; in tal modo si contribuirà a rendere l'offerta formativa più efficace e rispondente alle richieste del territorio.

8. Procedure per la definizione della programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa per l'a.s. 2013/2014

8.1 Piani provinciali

Le province nel rispetto dei criteri indicati dal piano regionale della programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa, per una giusta condivisione delle proposte tra i diversi livelli istituzionali:

- attivano incontri con i comuni, le comunità montane e collinari, le autonomie scolastiche, gli uffici territoriali provinciali e tutti quei soggetti che ritengono di coinvolgere;
- acquisiscono le proposte deliberate dai comuni, con i relativi pareri dell'autonomia scolastica interessata relativamente alle scuole del I ciclo;
- acquisiscono le proposte ed i pareri delle autonomie scolastiche delle scuole secondarie di 2° grado;
- definiscono, approvano il piano e lo trasmettono alla Regione secondo le modalità indicate e nei tempi da essa previsti;
- approvano con propria deliberazione la proposta di piano, che deve comprendere anche un breve verbale degli incontri sul territorio con gli eventuali rilievi, le proposte non accolte e l'espressa motivazione del non accoglimento;
- inviano alla Regione la proposta di piano provinciale.

8.2 Piano regionale

La Regione, acquisite le proposte dei Piani provinciali:

- convoca il tavolo di confronto istituito con la presente deliberazione per illustrare e discutere i piani ed acquisirne i pareri;
- acquisisce il parere della competente commissione consiliare;
- approva, definitivamente con una deliberazione della Giunta regionale, il piano regionale e lo trasmette all'Ufficio scolastico regionale per i dovuti adempimenti.